

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA
FUNZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO E
LA COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG**

PERIODO 01/01/2024-30/06/2024

Tra

- la Comunità Rotaliana-Königsberg, in persona del Presidente, Gianluca Tait, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, in Mezzocorona, Via Cavallegeri n. 19, C.F. 96086070222, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 dd. 21.12.2023;

e

- il Comune di Mezzolombardo in persona del Vice Sindaco "pro tempore", Michele Dalfovo, domiciliato per la carica presso il Comune di Mezzolombardo, in Mezzolombardo, c.so del Popolo, n. 17, P.IVA 00126190222, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 32/2023;

PREMESSO

- a) che le amministrazioni hanno concordato di instaurare dal 01/01/2024 e fino al 30/06/2024 una convenzione per la messa a disposizione del Segretario del Comune di Mezzolombardo presso la Comunità Rotaliana Königsberg,
- b) che lo Statuto della Comunità prevede la figura di un segretario generale al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di ordinamento del personale e segretari dei comuni;
- c) con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 23 dd.

- 21.12.2023 è stata approvata la convenzione per la sottoscrizione di un accordo tra il Comune di Mezzolombardo e la Comunità stessa;
- d) con deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzolombardo n. 32/2023 è stato approvato l'accordo tra lo stesso Comune e la Comunità Rotaliana-Königsberg;
- e) che le amministrazioni degli Enti interessati convengono sull'opportunità che il riparto della spesa derivante dalla presente convenzione sia effettuato in maniera tale che, per il Comune di Mezzolombardo, il costo orario delle prestazioni lavorative del Segretario Generale debba essere sostanzialmente equivalente all'attuale costo orario delle prestazioni del segretario comunale di Mezzolombardo.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto

Il Comune di Mezzolombardo, di seguito più brevemente denominato anche come "Comune", e la Comunità Rotaliana-Königsberg, di seguito più brevemente denominata anche come "Comunità", ricompresi entrambi nel territorio della Provincia di Trento, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi – temporaneamente - dell'opera di un solo Segretario generale, al fine di ottenere un significativo miglioramento organizzativo, unitamente ad un risparmio della relativa spesa a beneficio degli enti medesimi.

ARTICOLO 3 – Sede segretariale

Per la durata della presente convenzione, la classe della sede segretariale convenzionata tra il Comune di Mezzolombardo e la Comunità Rotaliana-Königsberg è determinata nella classe II[^], fatta salva la sopravvenienza di diverse norme di inquadramento giuridico, riguardanti in particolare i segretari delle Comunità di Valle.

ARTICOLO 4 - Durata

La convenzione avrà la durata fino al 30/06/2024 a decorrere dall'1 gennaio 2024, con possibilità di proroga a seguito di specifica decisione in tal senso assunta dai competenti organi del Comune e della Comunità.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento o per coincidente volontà degli Enti convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia richiesta con apposita deliberazione del competente organo.

In caso di cessazione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione il Segretario generale titolare, in quanto dipendente del Comune di Mezzolombardo, tornerà a prestare la propria attività professionale, in via esclusiva, a favore di questo Ente.

ARTICOLO 5 - Rapporto di lavoro del Segretario

Il rapporto di lavoro del Segretario è gestito dal Comune di Mezzolombardo, che assume la posizione di datore di lavoro.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del Segretario generale, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) con gli Enti associati. Si pattuisce che il rapporto organico del Segretario generale sia posto in essere con il Comune di appartenenza,

mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti dell'Ente convenzionato. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente del Comune di Mezzolombardo e nella contrattazione; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Il Comune di Mezzolombardo provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario generale, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio.

Gli emolumenti eventualmente dovuti al Segretario generale da parte della Comunità saranno pagati anticipatamente dal Comune e successivamente rimborsati dalla Comunità.

Nella parte attiva del bilancio del Comune verranno stanziati le presumibili somme che lo stesso prevede di riscuotere a titolo di concorso spese della Comunità, che verserà mensilmente l'importo di propria competenza anticipato dal comune.

ARTICOLO 6 – Indennità aggiuntiva

Al Segretario generale a compensazione del maggiore lavoro, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile da determinarsi secondo quanto previsto dagli accordi sindacali vigenti (artt. 99 bis, ter e quater del C.C.P.L. dd. 27.12.2005 come aggiunti da accordi successivi, - da ultimo art.21 accordo 29-12-2016 - che prevedono una maggiorazione del 20% dello stipendio complessivo per tredici mensilità).

ARTICOLO 7 – Spese di viaggio

Al Segretario comunale compete il rimborso delle spese di viaggio in relazione agli accessi alle rispettive sedi solamente in caso di spostamento da una sede ad un'altra nella medesima giornata lavorativa; in tal caso la spesa rimane a carico della sede di ultima destinazione.

ARTICOLO 8 – Spese per missioni, trasferte e corsi di aggiornamento

E' dovuto al Segretario comunale, infine, il rimborso delle spese per missioni o trasferte debitamente autorizzate per esigenze di servizio.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario saranno esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Per missioni e trasferte di interesse comune, così come le spese per i corsi di aggiornamento, le relative spese saranno ripartite nelle misure percentuali di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 9 - Orario di lavoro del Segretario generale

Per la durata della convenzione, il Segretario generale presterà servizio settimanalmente per almeno 36 ore settimanali secondo le esigenze di servizio degli Enti e comunque in misura tale da garantire che la prestazione lavorativa sia di 12 ore presso la Comunità Rotaliana-Königsberg, con eventuali compensazioni sull'orario mensile complessivo.

Il Segretario generale dovrà essere presente nei giorni concordati tra il Sindaco del Comune, il Presidente della Comunità e il Segretario generale medesimo.

Ferma la possibilità del Comune e della Comunità di individuare autonomamente fasce di presenza obbligatoria, nei giorni di presenza prestabiliti, e nel rispetto della presenza obbligatoria prevista dalla legge, il

lavoro potrà essere espletato indifferentemente in favore di entrambi gli Enti sia dalla sede del Comune che da quella della Comunità utilizzando eventualmente anche collegamenti telematici, con riduzione dei tempi di spostamento.

ARTICOLO 10 – Riparto delle spese

Le spese derivanti dalla presente convenzione saranno ripartite in modo da garantire che il Comune non abbia a subire aggravii di spesa per effetto della decisione di condividere il Segretario generale con la Comunità: in particolare sarà a carico della Comunità la percentuale dello stipendio lordo rapportato al periodo di servizio oltre alle maggiorazioni derivanti dalla presente convenzione.

La Comunità si impegna, altresì, ad assumere a proprio esclusivo carico, attraverso la revisione delle percentuali di riparto di cui al precedente comma, la spesa aggiuntiva derivante dalla sottoscrizione, nel corso del periodo di validità della presente convenzione, di eventuali accordi contrattuali che modifichino (o chiariscano) le norme di inquadramento economico-giuridico dei segretari delle Comunità, anche in relazione alla definizione delle modalità di calcolo della popolazione ai fini della determinazione dell'indennità aggiuntiva per le convenzioni di segreteria tra Comuni e Comunità di Valle. In tale caso la revisione delle percentuali di riparto sarà disposta mediante deliberazione degli organi esecutivi del Comune e della Comunità.

ARTICOLO 11 - Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici fra i legali rappresentanti.

Ciascun ente provvederà a dare comunicazione all'altro di ogni atto gestionale da adottare nei confronti del Segretario generale.

ARTICOLO 12 - Valutazione

Compatibilmente con quanto previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro dell'area della dirigenza, spetterà all'organo esecutivo di ciascun Ente esprimere la valutazione annuale sull'attività svolta dal Segretario generale presso l'Ente di riferimento, in relazione al periodo di servizio prestato.

ARTICOLO 13 - Sostituzione del Segretario

In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, questi è sostituito - nelle funzioni da svolgere nella Comunità - dal Vice segretario della comunità.

ARTICOLO 14 - Assunzione di incarichi e corsi aggiornamento

E' consentita l'assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni locali previa autorizzazione del Sindaco del Comune ed avvertito il Presidente della Comunità, sempre che ciò sia conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e non arrechi alcun pregiudizio al buon andamento degli Uffici. Tali incarichi dovranno comunque essere autorizzati per iscritto nel rispetto dell'articolo 108 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.i. e del Regolamento organico del personale.

Per l'assunzione da parte del Segretario generale di incarichi di reggenza o supplenza è necessario l'assenso congiunto del Sindaco del Comune e del Presidente della Comunità.

Per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento superiori alle due giornate, è necessario l'assenso congiunto del Presidente della Comunità e del Sindaco del Comune.

ARTICOLO 15 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 11. Qualora ciò non sia possibile, salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo, si provvederà a riunire di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei legali rappresentanti degli enti associati, gli organi esecutivi dei rispettivi enti in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare alla rispettiva Assemblea e Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Mezzolombardo

Per la Comunità Rotaliana -

Königsberg

Il Vicesindaco

Il Presidente

Michele Dalfovo

Gianluca Tait

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 7/3/2005 n. 82 e dell'art. 52 bis della L. 16/02/1913 n. 89